

COM.SEP.
COMITATO PER LE SEPARAZIONI
IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI
DA VIOLENZA E ABUSI SESSUALI

<http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep>

comsep@alienazionegenitoriale.org

Il COMSEP, 'Comitato per le Separazioni in difesa di donne e bambini da violenza e abusi sessuali' è costituito da cittadini che intendono lottare contro la disinformazione che è in corso sulle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o abusi sessuali sui minori.

Tale disinformazione mira a occultare la drammatica realtà che emerge da tali separazioni e si concretizza nelle seguenti modalità:

- A) Negare la violenza in famiglia e gli abusi sessuali incestuosi sui figli minori, qualificando tali separazioni come conflittuali, o altamente conflittuali.
- B) Negare che il rifiuto eventualmente espresso dai figli verso la frequentazione con il genitore violento o abusante sia conseguenza dei comportamenti di quest'ultimo.
- C) Attribuire tale rifiuto a presunta manipolazione psicologica da parte del genitore protettivo verso i figli, definendola in vari modi (sindrome di alienazione genitoriale, sindrome di alienazione parentale, alienazione genitoriale, alienazione parentale, disturbo relazionale, problema relazionale, rifiuto immotivato del minore, comportamento illecito, ecc.).
- D) Proporre soluzioni punitive per la madre e i figli quali:
 - a) esclusione della madre da affido e collocamento dei figli;
 - b) obbligo per i figli di frequentare il genitore rifiutato;
 - c) internamento dei bambini in comunità per minori (cosiddetta terapia della minaccia);
 - d) affidamento e collocamento dei figli dal genitore violento o abusante;
 - e) mediazione familiare e coordinazione genitoriale per convincere la madre e i figli che le denunciate violenze o abusi sessuali non ci sono mai stati e che è tutta una loro invenzione.

Il COMSEP si propone i seguenti obiettivi:

A) Correggere tale disinformazione intervenendo a tutti i livelli istituzionali con note scritte, lettere aperte, petizioni, ecc.

B) Lottare per l'applicazione della Convenzione di Istanbul nelle decisioni

giudiziarie di separazione coniugale e affidamento dei figli minori, con particolare riferimento agli articoli n. 26, 31 e 48.

Articolo 26

Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

- 1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.*
- 2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.*

Articolo 31

Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.*
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.*

Articolo 48

Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.*
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.*

C) Proporre modifiche legislative in favore di donne e bambini vittime di violenza o abuso sessuale.